

Pro Loco di Casarsa della Delizia

Regolamento elettorale per la nomina del Consiglio Direttivo

Art. 1

Diritto di voto

Il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento delle quote associative nelle modalità previste dallo Statuto.

Esso può essere esercitato dai soci iscritti da almeno sei mesi dalla data di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 14 dello Statuto.

Art. 2

Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo unicamente i soci – persone fisiche e non come rappresentanti di Enti o Associazioni.

Art. 3

Modalità di votazione

La votazione avviene attraverso voto di lista. Ogni lista deve essere composta da almeno dodici rappresentanti, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, e di almeno tre persone per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

La lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti elegge tutti i dodici membri del Consiglio Direttivo e i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il voto si esprime indicando la lista e all'interno di questa assegnando fino a cinque preferenze per il rinnovo del Consiglio Direttivo e a due per quello dei Revisori dei Conti.

Non sono ammessi voti disgiunti di lista e di preferenza.

L'indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista.

Art. 4

Modalità di presentazione delle liste.

Le liste dovranno pervenire alla sede sociale entro e non oltre 48 ore prima del giorno e dell'ora fissate in prima convocazione dell'assemblea. Le liste dovranno avere una denominazione e rispettare i requisiti previsti dagli articoli precedenti.

Ogni lista dovrà essere accompagnata dalle firme di un numero di soci proponenti i quali possono essere anche candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pari almeno al dieci per cento dei soci. Tale percentuale si determina, in casi di decimali, per difetto.

Ogni candidato non potrà iscriversi in più di una lista, pena l'annullamento della sua candidatura in tutte le liste.

La lista dovrà contenere l'accettazione, sottoscritta da ogni membro, alla candidatura.

Art. 5 Dimissioni o rinuncia

Nel caso di dimissioni o di recesso dalla carica di membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei Revisori dei Conti, in assenza di primi non eletti nelle votazioni generali, il direttivo dovrà convocare, comunque entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della lettera di dimissioni o del decesso, l'assemblea dei soci per la sostituzione del componente, che avverrà con voto di preferenza. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei membri da eleggere.

Art. 6 Controllo

La corretta procedura di presentazione delle liste e il controllo dei soci aventi diritto al voto spetta ad una apposita Commissione Elettorale, che il Direttivo elegge al suo interno nella seduta in cui delibera la convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

La Commissione è formata da tre membri, scelti dal direttivo al suo interno, che relazionano dettagliatamente all'assemblea sui compiti svolti. In prossimità dell'assemblea redigono anche la relativa scheda elettorale, in base alle liste pervenute.

La Commissione Elettorale dura in carica per il periodo necessario all'espletamento delle votazioni.